


Lecco, 4 dicembre 2018

Alla Spettabile Clientela

## L'ACCONTO IVA 2018

L'acconto IVA 2018, da versare entro il prossimo 27.12, va determinato utilizzando uno dei seguenti metodi.



### 1. METODO STORICO

Il metodo in esame prevede che l'acconto sia pari **all'88% della base di riferimento** (saldo a debito) individuata secondo la periodicità di liquidazione adottata.

Periodicità di liquidazione	Base di riferimento	Mod. IVA 2018
Mensile	Saldo a debito liquidazione dicembre 2017 (rigo VP14 + VP13)	VH15 + VH17
Mensile "posticipato"	Saldo a debito liquidazione dicembre 2017 effettuata sulla base delle operazioni di novembre 2017 (rigo VP14 + VP13)	VH15 + VH17
Trimestrale speciale (autotrasportatore, distributore di carburante)	Saldo a debito liquidazione quarto trimestre 2017 (rigo VP14 + VP13)	VH16 + VH17
Trimestrale (saldo annuale a <b>debito</b> )	Saldo a debito della dichiarazione relativa al 2017 (saldo + acconto)  <b>N.B.</b> Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 23.12.2004, n. 157/E, la <b>base di riferimento</b> va individuata <b>senza considerare gli interessi dell'1%</b>	VL38 – VL36 + VP13 (VH17)
Trimestrale (saldo annuale a <b>credito</b> )	Saldo a debito senza considerare il maggior acconto 2017 corrispondente a <b>quanto effettivamente dovuto per il 2017</b> (differenza acconto versato e credito IVA annuale)	VP13 (VH17) – VL33



### FATTURE 2017, RICEVUTE NEL 2017, ANNOTATE ENRO IL 30.4.2018

Merita evidenziare i riflessi, sulla determinazione dell'acconto IVA 2018 utilizzando il metodo storico, delle **fatture 2017 ricevute nel 2017**, annotate come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 17.1.2018, n. 1/E **entro il 30.4.2018 in un'apposita sezione del registro IVA acquisti**, la cui imposta a credito è stata **detratta nel mod. IVA 2018**, relativo al 2017.

Contribuente	Riflessi sulla determinazione dell'acconto IVA 2018
Mensile	<b>No</b> , l'acconto è calcolato sul saldo della liquidazione del mese di dicembre 2017.
Trimestrale	<b>Si</b> , l'IVA a credito è confluita nel saldo della dichiarazione IVA annuale, rilevante per la determinazione dell'acconto.

### VARIAZIONE DELLA PERIODICITÀ DI LIQUIDAZIONE

Per i contribuenti che nel 2018 hanno adottato una diversa periodicità delle liquidazioni IVA rispetto al 2017 l'acconto IVA va determinato applicando le seguenti specifiche disposizioni.

Contribuente mensile 2018 ex trimestrale 2017	
L'acconto va commisurato ad <b>1/3 del saldo IVA della dichiarazione relativa al 2017</b> (saldo + acconto)	Mod. IVA 2018
	$(VL38 - VL36 + VP13 \text{ o } VH17) : 3$

Contribuente trimestrale 2018 ex mensile 2017	
L'acconto va commisurato alla <b>somma dei saldi delle liquidazioni di ottobre, novembre e dicembre 2017</b> (VP14 liquidazione ottobre/novembre/dicembre + VP13 liquidazione dicembre)	Mod. IVA 2018
	$VH13 + VH14 + VH15 + VH17$

### ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE / PARAMETRI

L'adeguamento agli studi di settore / parametri per il 2017 **non influenza** il calcolo dell'acconto IVA 2018 (l'adeguamento è stato infatti effettuato "fuori dichiarazione").

### CONTABILITÀ SEPARATA

La modalità utilizzabile per la determinazione dell'acconto IVA è collegata al fatto che la separazione delle attività sia **per obbligo** ovvero **per opzione**.

Contabilità separata per opzione	Le liquidazioni periodiche IVA sono <b>cumulative per tutte le attività</b> , con riferimento ad un unico volume d'affari
Contabilità separata per obbligo	In presenza di <b>diverse periodicità di liquidazione</b> l'acconto va commisurato all'importo dovuto in sede di: <ul style="list-style-type: none"> <li>liquidazione di dicembre 2017, per l'attività mensile;</li> <li>dichiarazione IVA relativa al 2017 (mod. IVA 2018) per l'attività trimestrale.</li> </ul>



### SOGGETTI EX MINIMI / FORFETARI

Il soggetto (ex minimo / forfetario) che **nel 2018** ha adottato il **regime IVA ordinario** con effettuazione delle **liquidazioni IVA mensili / trimestrali**, non avendo una base di riferimento per il 2017, **non è tenuto al versamento dell'acconto IVA 2018**.

### 2. METODO PREVISIONALE

Il contribuente può, in ogni caso, commisurare l'acconto al **“dato previsionale” del 2018** anziché al “dato storico” del 2017. Utilizzando tale metodo è opportuno verificare che l'acconto versato per il 2018 **non risulti inferiore all'88% di quanto effettivamente dovuto** per il mese di dicembre, quarto trimestre o dichiarazione IVA relativa al 2018 (mod. IVA 2019).


### 3. METODO EFFETTIVO

L'utilizzo del metodo in esame consente di **determinare l'ammontare “effettivo” dell'acconto IVA** dovuto tenendo conto delle operazioni effettuate ai sensi dell'art. 6, DPR n. 633/72, e non soltanto di quelle fatturate e registrate, come di seguito schematizzato.

IVA relativa alle **annotazioni effettuate nel registro delle fatture emesse e corrispettivi, al netto dell'IVA a credito risultante dal registro degli acquisti** (compresa quella relativa alle operazioni assoggettate a reverse charge, ad esempio, acquisti di beni intraUE), tenendo conto della relativa periodicità di liquidazione.

In particolare, il contribuente:


- **mensile**, dovrà fare riferimento al periodo **1.12 – 20.12.2018**;  
N.B. Le fatture differite **emesse entro il 15.12.2018** relative a consegne / spedizioni effettuate nel **mese di novembre non rilevano** nel calcolo dell'acconto;
- **trimestrale**, dovrà fare riferimento al periodo **1.10 – 20.12.2018**;  
N.B. Anche tali soggetti **non devono considerare le fatture differite emesse entro il 15.10.2018** relative alle consegne / spedizioni effettuate nel **mese di settembre**.




IVA a debito relativa alle **operazioni effettuate fino al 20.12** se non ancora annotate, non essendo decorsi i termini di fatturazione / registrazione.

A tal fine dovranno essere considerate:


- le cessioni tramite ddt fino al 20.12.2018 per le quali non è stata emessa la relativa fattura differita;
- le fatture emesse per il ricevimento di acconti fino al 20.12.2018, non ancora annotate;
- le fatture emesse fino al 20.12.2018 (anche se non incassate), non ancora annotate.



**Riporto del saldo a credito** (o del debito non superiore a € 25,82) relativo alla liquidazione del periodo precedente (novembre o terzo trimestre).



**liquidazione “atipica” dell’IVA** relativa ai predetti periodi  
(1.12 – 20.12.2018 / 1.10 – 20.12.2018)



l’importo così ottenuto, se positivo (debito) va versato  
integralmente (e non nella misura dell’88%)

### ESCLUSIONI DAL VERSAMENTO DELL'ACCONTO

L’acconto IVA 2018 **non è dovuto** nei seguenti casi:

- base di riferimento a credito (storico 2017 / presunto 2018);
- importo dell’acconto dovuto inferiore a € 103,29;
- 
- inizio attività nel corso del 2018;
- cessazione attività entro il 30.11.2018 (contribuente mensile);
- cessazione attività entro il 30.9.2018 (contribuente trimestrale);
- produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6, DPR n. 633/72);
- soggetti esercenti attività di intrattenimento (art. 74, comma 6, DPR n. 633/72);
- contribuenti minimi (art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011);
- contribuenti forfetari (art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014);
- contribuenti usciti dal regime dei minimi / forfetari dall’1.1.2018 con applicazione del regime ordinario;
- soggetti che applicano il regime forfetario ex Legge n. 398/91.

### MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento dell’acconto IVA va effettuato tramite il mod. F24, con le consuete modalità telematiche, utilizzando il codice tributo:

- “6013” (contribuente mensile)
- “6035” (contribuente trimestrale)

indicando quale periodo di riferimento “2018”.

Si rammenta che:

- per i soggetti trimestrali l’acconto IVA **non va maggiorato degli interessi dell’1%**;
- quanto dovuto **può essere compensato** con i crediti tributari / contributivi disponibili.

### ANNOTAZIONE DELL'ACCONTO VERSATO

Al fine di “facilitare” il controllo in sede di un’eventuale successiva verifica, nonostante non sussista l’obbligo di riportare sui registri IVA le liquidazioni periodiche, è consigliato annotare:

- l’importo versato a titolo di acconto IVA, con i relativi estremi di versamento, nel registro delle fatture emesse / corrispettivi o delle annotazioni di liquidazione;
- in caso di adozione del metodo effettivo, nel registro delle fatture emesse / corrispettivi la citata “liquidazione atipica” relativa alla determinazione dell’acconto, anche se a credito.



### SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Al mancato / insufficiente versamento dell'acconto IVA è applicabile la **sanzione del 30%**. La violazione può essere sanata utilizzando il ravvedimento operoso, con il versamento della sanzione ridotta così individuata.

Sanzione ridotta (codice tributo "8904")	Termine entro il quale si effettua il versamento della regolarizzazione
da 0,1% a 1,4%	Entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,1%.
1,5%	Tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza.
1,67%	Entro 90 giorni dalla scadenza.
3,75%	Entro il termine di presentazione della <b>dichiarazione relativa all'anno della violazione</b> (per l'acconto IVA 2018, quindi, entro il 30.4.2019).

In sede di regolarizzazione, oltre all'imposta dovuta e alla sanzione ridotta (codice tributo "8904"), vanno versati anche gli interessi nella misura dello 0,3% annuo (codice tributo "1991").

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Distinti saluti.

per Studio Bolis Commercialisti Associati  
(Dottor Diego Bolis)

